

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 3/PRE

Spese per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni regionali che avranno luogo il 28 ed il 29 marzo 2010.

*Ai signori Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni del Piemonte
e p.c. Ai signori Prefetti
delle Province del Piemonte
Loro Sedi*

Con l'approvazione della l.r. 29/7/2009, n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali" il Consiglio regionale del Piemonte ha esercitato la potestà legislativa in materia elettorale, riconosciuta dall'art. 122, comma 1, della Costituzione alle regioni a statuto ordinario.

In conseguenza di ciò, in occasione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte indette nelle giornate di domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29 marzo 2010, la Regione assume direttamente la responsabilità gestionale del procedimento elettorale e si fa carico di tutte le spese, sia quelle anticipate dai Comuni sia quelle già facenti capo allo Stato fatta salva, nei casi di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni dei Consigli comunali, la ripartizione fra Regione ed Enti locali interessati dalle spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni (art. 21 l. 108/68 e art. 17 l. 136/76).

Il presente documento contiene le direttive che i comuni della Regione Piemonte devono osservare ai fini del rimborso delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni regionali.

1) Acconto ai Comuni sulle spese a carico della Regione che essi devono anticipare per le elezioni regionali.

La Regione corrisponderà ai Comuni un acconto delle spese a suo carico che si presume essi debbano anticipare per le elezioni regionali.

A tal fine la quantificazione delle somme oggetto di acconto è stabilita nel 90% degli importi rimborsati ai comuni dalla Regione in occasione delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

In caso di abbinamento delle elezioni regionali con quelle comunali l'acconto sarà pari al 50% della somma stabilita ai sensi del paragrafo precedente, in relazione al criterio di riparto di cui all'art. 21 della legge 17/2/1968, n. 108 (metà della spesa per gli adempimenti comuni alle consultazioni regionali e comunali).

Nel caso in cui la coincidenza con le elezioni comunali sia già avvenuta nell'anno 2005 l'acconto sarà pari al 90% di quanto corrisposto.

2) Rimborso delle spese per le elezioni regionali a carico della Regione ed anticipate dai Comuni.

Ai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, le spese a carico della Regione sono rimborsate, al netto dell'acconto erogato, sulla base di rendiconto da presentarsi direttamente alla Regione, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

In considerazione delle spese rimborsate in occasione di altre consultazioni elettorali, si stima che la spesa – da ritenersi congrua – per ogni sezione elettorale ammonti ad €. 3.950,00.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali e comunali, il rendiconto dei Comuni dovrà essere trasmesso, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 21 della legge 17/2/1968, n. 108, al competente organo statale, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali e prefettizie inerenti l'oggetto. A riparto reso esecutivo, la Regione provvederà al rimborso della quota di sua competenza, al netto dell'acconto erogato.

3) Spese rendicontabili direttamente alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali.

Le spese per le elezioni regionali anticipate dai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali e rimborsabili dalla Regione sono le seguenti:

A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali.

La Regione rimborsa gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall'art. 3 della legge 16.4.2002, n. 62.

La Regione rimborsa altresì le spese per indennità di missione, se dovute, ai presidenti di seggio, ai sensi dell'art. 4, della legge 13.3.1980 n. 70 con i limiti fissati dall'art. 1, comma 213, della legge 23.12.2005, n. 266 e s.m.i.

Si rammenta che dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21/3/1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

La Regione rimborsa le spese sostenute dal Comune per le prestazioni straordinarie debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni, rese dal personale comunale (anche assunto con contratto a tempo determinato), a tempo pieno o parziale, stabilmente o provvisoriamente addetto all'espletamento degli adempimenti del Comune per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni regionali.

La Regione rimborsa esclusivamente le spese sostenute per il personale che si trovi in rapporto di servizio (a tempo indeterminato o determinato) con il comune.

Ai fini del lavoro straordinario rimborsabile dalla Regione, il periodo elettorale inizia dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni compreso.

Il monte ore massimo rimborsabile per il predetto periodo è quello previsto dall'art. 15 del decreto legge 18.1.1993, n. 8, convertito con modificazioni con legge 19.3.1993, n. 68.

Oltre a tale periodo la Regione rimborsa anche lo straordinario effettuato dal 6.2.2010 al 10.2.2010 esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 23.2.1995, n. 43.

In ogni caso trovano applicazione le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.lgs. 66/2003 e s.m.i.

Le determinazioni autorizzative al lavoro straordinario devono essere adottate entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali regionali, e devono indicare i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere.

La mancata autorizzazione preventiva allo straordinario inibisce il rimborso dei compensi per il periodo già decorso.

Si rammenta che ai Segretari comunali e ai Dirigenti non possono essere corrisposti, ai sensi dei rispettivi CCNL, compensi per lavoro straordinario.

Si rammenta inoltre che l'art. 39 del CCNL 14/9/2000 e s.m.i., ha introdotto la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art. 8 e ss. del CCNL 31/3/1999 in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. In proposito il lavoro straordinario reso sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni.

C. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Per fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni regionali e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, il Comune potrà procedere alla stipula di contratti individuali di lavoro per l'assunzione di personale a tempo determinato nel periodo che va

dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni.

Fermo restando il limite massimo del 28.4.2010, nei soli casi di reclutamenti resisi necessari ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 23/2/1995, n. 43, tali assunzioni possono decorrere dal ventesimo giorno precedente il termine di presentazione delle liste.

Non sono ammesse a rimborso della Regione le spese per l'utilizzo di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune .

D. Spese relative agli stampati o software sostitutivi non forniti direttamente dallo Stato o dalla Regione.

Il rimborso attiene agli stampati o ai software sostitutivi, non forniti direttamente dallo Stato o dalla Regione, indispensabili per le necessità del servizio elettorale, la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni, con l'esclusione degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto e dei software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

E. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle sezioni elettorali e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il trasporto del materiale può essere effettuato con mezzi noleggiati ovvero di proprietà del comune. Le spese devono essere debitamente documentate e ritenute congrue dal responsabile del servizio interessato.

Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli immediatamente precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

In coerenza con quanto previsto per le altre consultazioni elettorali ed al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche si individua in almeno dieci anni la vita utile delle cabine elettorali. Pertanto sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili, o comunque inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Si ricorda in proposito che l'art. 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002 ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tale dotazione, riferita al numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio comunale, è in ogni caso ritenuta il quantitativo massimo di cabine elettorali previsto per ogni singolo comune. Pertanto l'eventuale richiesta di rimborso per la sostituzione, da presentarsi in coerenza con quanto sopra detto, deve anche attestare il numero totale delle cabine elettorali in dotazione al comune medesimo rispetto al numero dei seggi.

Non sarà effettuato il rimborso per l'eventuale acquisto di altri beni mobili (ad esempio bandiere, tavoli, sedie, transenne), né per l'affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale.

F. Spese telefoniche straordinarie per esigenze connesse alle elezioni.

Le spese per collegamenti telefonici con la Regione e la Prefettura, nei giorni delle votazioni e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili, in relazione alle effettive necessità del servizio.

Non sono rimborsabili le spese per le ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

G. Spese per la propaganda elettorale.

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

In coerenza con quanto previsto per le altre consultazioni elettorali ed al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche si individua in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni elettorali. Pertanto, saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione dei tabelloni elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune dovrà presentare un'apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio dei tabelloni elettorali, qualora debitamente documentate.

H. Spese per l'allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, occorrente per l'allestimento dei seggi, ivi compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

L'eventuale affitto di locali destinati ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni di seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal responsabile del servizio interessato ed il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto.

I. Spese postali per la revisione delle liste elettorali.

Il rimborso attiene alle spese postali per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

J. Spese per la consegna delle tessere elettorali.

Le spese per l'espletamento di tale servizio (che comprende oltre alla consegna anche l'attività di personalizzazione ed imbustatura della tessera elettorale) sono rimborsate dalla Regione a condizione che siano rispettate le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare telegrafica n. 44 del 28/3/2001.

K. Altre spese.

Sono riconducibili in questa voce le spese per altre necessità, non previste nella casistica precedente, a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai responsabili dei servizi interessati, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per i quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e la realizzazione della consultazione elettorale.

Le eventuali spese per l'utilizzo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole transitato alle dipendenze dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3/5/1999, n. 124, saranno rimborsate dalla Regione ai sensi della circolare n. 19 dell'11/3/2000 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali.

Non sono rimborsabili oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

4) Modalità della rendicontazione alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali.

Per i Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, il rendiconto delle spese sostenute dal Comune deve essere reso seguendo i due modelli allegati, che costituiscono uno schema da seguire punto per punto nella redazione dei prospetti seguenti:

- Prospetto riepilogativo delle spese di cui si richiede il rimborso regionale (modello n. 1), secondo le tipologie di spesa elencate al punto 3).
- Prospetto riassuntivo di ogni singola voce di spesa indicata nel modello n. 1 (modello n. 2).

Gli originali dei giustificativi delle spese dovranno essere conservati dal Comune per un quinquennio e rimanere a disposizione dell'Amministrazione regionale per eventuali controlli in sede di liquidazione.

5) Termini e modalità di presentazione alla Regione del rendiconto dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali.

Il rendiconto predisposto secondo le indicazioni del punto 4) deve essere inoltrato, entro il termine di tre mesi dalla data di svolgimento delle consultazioni (in virtù delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, della l. 108/1968).

Il termine anzidetto è il 29 giugno 2010.

L'inoltro può essere effettuato o con lettera raccomandata o con consegna a mano al seguente recapito:

Regione Piemonte
Direzione Affari istituzionali e Avvocatura
Settore Rapporti con le Autonomie locali
Via S. Teresa, 23 – 10121 Torino.

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente al Settore Rapporti con le Autonomie locali esclusivamente nel seguente orario: nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. All'atto della consegna a mano sarà rilasciata la ricevuta.

Nel caso di inoltro con lettera raccomandata, ai fini del rispetto dei termini di inoltro, farà fede la data del timbro postale della località di partenza apposto sulla lettera raccomandata.

6) Modalità di verifica

L'Amministrazione regionale provvede alla verifica dei rendiconti in base alle norme di legge, alle istruzioni impartite ed alla congruità delle spese e provvede alla liquidazione delle spese ammesse a rimborso, al netto dell'acconto già corrisposto. Qualora le spese rimborsabili dalla Regione siano inferiori all'acconto erogato, si provvederà alla richiesta di restituzione delle somme anticipate e non dovute.

L'Amministrazione regionale può, con richiesta motivata, chiedere ai comuni di trasmettere la documentazione giustificativa del rendiconto presentato o chiarimenti scritti, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti. In caso di inottemperanza non si procede al rimborso delle somme rendicontate fino alla presentazione della documentazione.

Nell'invitare tutte le amministrazioni comunali interessate ad uniformarsi ai criteri ed alle modalità indicate nella presente circolare, nonché a quelle di cui alle istruzioni ministeriali e prefettizie inerenti l'oggetto, si informa che per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria del Settore Rapporti con le Autonomie locali telefono 011.4321327.

La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito www.regione.piemonte.it/autonomie/.

La Presidente
Mercedes Bresso

Allegati: Mod. 1 e Mod. 2

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI CUI SI RICHIEDE
IL RIMBORSO REGIONALE**


Comune di.....

Provincia.....

SPESE DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO		IMPORTO TOTALE SPESE €	SPESE AMMESSE € (Riservato alla Regione)
A.	Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali - Onorari componenti dei seggi €..... - Indennità di missione ai presidenti di seggio €.....		
B.	Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie Dipendenti autorizzati n..... Ore autorizzate ed effettivamente svolte n.....		
C.	Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato		
D.	Spese relative agli stampati o software sostitutivi non forniti direttamente dallo Stato o dalla Regione		
E.	Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle sezioni elettorali e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine		
F.	Spese telefoniche straordinarie per esigenze connesse alle elezioni		
G.	Spese per la propaganda elettorale		
H.	Spese l'allestimento dei seggi		
I.	Spese postali per la revisione delle liste elettorali		
J.	Spese per la consegna delle tessere elettorali		
K.	Altre spese - Forniture €..... - Personale A.T.A. n..... €..... - Altro personale €.....		
TOTALE SPESE			

Si attesta che tutte le spese sopra riportate sono pertinenti agli adempimenti organizzativi delle elezioni regionali e non comprendono spese a carico dello Stato ai sensi della vigente normativa.

Si attesta che le spese sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale. Si attesta altresì che le tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle esclusivamente previste nelle leggi e circolari in materia, che gli atti originali sono conservati presso il Comune e che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso.



Il Responsabile
del Servizio Elettorale

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Segretario
Comunale

.....

.....

.....

Il Responsabile del procedimento.....

Tel.....

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI OGNI SINGOLA VOCE DI SPESA
INDICATA NEL MODELLO N. 1

Comune di.....
Dotazione organica

Provincia.....


SPESE AMMESSE A RIMBORSO		TIPOLOGIA DI SPESA
A.	Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.	1. Beneficiari degli onorari (Nome, Cognome e codice fiscale). 2. Importo degli onorari per ogni singolo beneficiario. 2/a. Spesa complessiva a carico della Regione. 3. Presidenti di seggio beneficiari del trattamento di missione (Nome, Cognome e codice fiscale). 4. Importo delle spese a carico della Regione per il trattamento di missione dei Presidenti di seggio (per ogni singolo beneficiario) 4/a. Spesa complessiva a carico della Regione. 5. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
B.	Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.	6. Estremi dei provvedimenti di autorizzazione con indicazioni del periodo di tempo interessato. 7. Personale dipendente autorizzato e retribuito per lo straordinario elettorale (elenco, categoria ed ore autorizzate e liquidate al mese per ciascun dipendente; per il personale titolare di posizione organizzativa deve essere presentata la documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni elettorali). 8. Totale ore liquidate. 9. Spesa complessiva a carico della Regione.
C.	Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.	10. Estremi dei provvedimenti di assunzione con indicazione del periodo di tempo interessato. 11. Personale assunto (elenco, categoria di ciascun dipendente ed attività svolta). 12. Spesa complessiva a carico della Regione. 13. Importi liquidati. 14. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
D.	Spese relative agli stampati o software sostitutivi non forniti direttamente dallo Stato o dalla Regione.	15. Ditte o soggetti fornitori. 16. Oggetto delle forniture. 17. Importi liquidati. 18. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
E.	Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle sezioni elettorali e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine..	19. Ditte o soggetti fornitori. 20. Oggetto delle forniture; nel caso di sostituzione di cabine elettorali, deve essere presentata la dichiarazione del Responsabile del servizio interessato di attestazione del superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e di inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, di impossibilità di utilizzo). 21. Importi liquidati. 22. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
F.	Spese telefoniche straordinarie per esigenze connesse alle elezioni.	23. Importo dei collegamenti telefonici con la Regione Piemonte. 24. Importo dei collegamenti telefonici con la Prefettura. 25. Importi liquidati. 26. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
G.	Spese per la propaganda elettorale.	27. Ditte o soggetti fornitori. 28. Oggetto delle forniture; nel caso di sostituzione di tabelloni elettorali, deve essere presentata la dichiarazione del Responsabile del servizio interessato di attestazione del superamento dei dieci anni di impiego del tabellone elettorale e di inutilizzabilità dello stesso o, in caso di non superamento dei dieci anni, di impossibilità di utilizzo. 29. Importi liquidati. 30. Estremi e importi dei mandati di pagamento.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 11/02/2010

H.	Spese per l'allestimento dei seggi.	31. Ditte o soggetti fornitori. 32. Oggetto delle forniture. 33. Importi liquidati. 34. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
I.	Spese postali per la revisione delle liste elettorali.	35. Ditte o soggetti fornitori. 36. Oggetto delle forniture. 37. Importi liquidati. 38. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
J.	Spese per la consegna delle tessere elettorali.	39. Convenzioni stipulate con Poste Italiane S.p.A. o con concessionarie del Ministero delle Comunicazioni. 40/a. Periodo di tempo interessato. 40/b. Spesa complessiva. 40/c. Importi liquidati. 40/d. Estremi e importi dei mandati di pagamento. 40. Ditte o soggetti fornitori per personalizzazione e/o imbustamento delle tessere elettorali. 41/a. Oggetto delle forniture. 41/b. Periodo di tempo interessato. 41/c. Importi liquidati. 41/d. Estremi e importi dei mandati di pagamento.
K.	Altre spese.	41. Ditte o soggetti fornitori. 42. Oggetto delle forniture. 43. Importi liquidati. 44. Estremi e importi dei mandati di pagamento. 45. Estremi dei provvedimenti o accordi per l'utilizzo di personale diverso . 46/a. Causale, modalità del servizio e periodo di tempo interessato. 46/b. Personale utilizzato (elenco e categoria di ciascuna persona utilizzata). 46/c. Totale ore liquidate. 46/d. Spesa complessiva. 46/e. Importi liquidati. 46/f. Estremi e importi dei mandati di pagamento.

Si attesta che tutte le spese sopra riportate sono pertinenti agli adempimenti organizzativi delle elezioni regionali e non comprendono spese a carico dello Stato ai sensi della vigente normativa.

Si attesta che le spese sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale. Si attesta altresì che le tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle esclusivamente previste nelle leggi e circolari in materia, che gli atti originali sono conservati presso il Comune e che non vi sono altre spese per le quali chiedere il rimborso.



Il Responsabile
del Servizio Elettorale

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Segretario
Comunale

Il Responsabile del procedimento.....

Tel.....